

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA PROVINCIALE

TRA

Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale del Piemonte
(nel seguito indicato come CAI G.R. Piemonte)

e

Città metropolitana di Torino
(nel seguito indicata come CMTTo)

Premesso che:

La legge regionale n. 12, del 18 febbraio 2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte” assegna alle Province compiti di pianificazione della Rete escursionistica e programmazione degli interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione;

le attività di cui sopra sono svolte in stretto raccordo e concertazione con i rappresentanti dei soggetti pubblici, delle organizzazioni professionali e delle associazioni di settore, in primis con il Club Alpino Italiano;

il Club Alpino Italiano, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 776 provvede, a favore sia dei propri Soci sia di altri, nell’ambito delle facoltà previste dallo Statuto e con particolare riferimento all’oggetto della presente intesa, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole Sezioni fissandone i criteri ed i mezzi;

il Club Alpino Italiano in data 29/09/2020 ha siglato un Protocollo d’Intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali (MIBAC) ai fini della costituzione del Catasto Nazionale Sentieri (INFOMONT);

il CAI G.R. Piemonte coopera con la Regione Piemonte, con la Città metropolitana e con gli altri Enti gestori della rete escursionistica così come individuati dalla LR 12/2010 art. 10 c. 1, per la promozione, valorizzazione, conservazione, tutela e pianificazione del patrimonio escursionistico, sia direttamente, sia tramite i propri gruppi intersezionali o le proprie sezioni locali;

il CAI G.R. Piemonte nell’anno 2015 ha costituito il gruppo tecnico denominato SOSEC Piemonte (Struttura Operativa Sentieri e Cartografia) quale articolazione regionale dell’analogha struttura costituita dal CAI nazionale;

con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 42 del 7/4/2022 è stata nominata la Consulta Provinciale per il Patrimonio Escursionistico ai sensi dell'art. 9 della LR 12/2010 ove il CAI G.R. Piemonte è rappresentato di diritto;

in data 30/5/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Giunta Regionale del Piemonte ed il CAI G.R. Piemonte, per il potenziamento e lo sviluppo della Rete del Patrimonio escursionistico sul territorio regionale.

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

Gli aderenti alla presente intesa sono congiuntamente indicati di seguito nel testo con il termine "Parti".

ART. 2 - Obiettivi dell'intesa

Le Parti, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio escursionistico del territorio metropolitano, intendono cooperare nei seguenti ambiti:

- a) rilevamento e ricognizione dei percorsi e degli itinerari escursionistici sia a supporto della pianificazione della rete provinciale svolta dalla CMTo ai sensi del Reg. 9/R del 16/11/2012 art. 3, sia dell'attività di valutazione tecnica svolta dalla Consulta Provinciale per il Patrimonio escursionistico, sia della pianificazione degli interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete di cui alla LR 12/2010 art. 12;
- b) condivisione di dati e informazioni utili a meglio rappresentare lo stato della rete e a favorirne la percorrenza in sicurezza;
- c) aggiornamento e valorizzazione del comune patrimonio di dati e informazioni anche attraverso la produzione congiunta di strumenti di supporto alla fruizione escursionistica su carta o su web;
- d) partecipazione a partenariati locali, regionali e nazionali finalizzati alla promozione e valorizzazione degli itinerari escursionistici di maggior rilevanza del territorio metropolitano;
- e) monitoraggio, manutenzione e gestione di percorsi e itinerari, coinvolgendo gli Enti gestori della Rete escursionistica, le sezioni locali del CAI e le altre forme di volontariato locale;
- f) attività congiunte di formazione e aggiornamento nelle materie oggetto del presente accordo;
- g) attività di informazione sulla normativa vigente in materia escursionistica rivolta agli Enti gestori della rete escursionistica ai sensi della LR 12/2010.

ART. 3 - Tavolo tecnico

E' istituito un Tavolo tecnico paritetico costituito da 2 rappresentanti del CAI G.R. Piemonte espressi dalla SOSEC Piemonte e 2 rappresentanti della Direzione Sviluppo Rurale e Montano della CMTo.

Al tavolo tecnico sono assegnati i seguenti compiti:

- a) programmazione delle attività di cooperazione disciplinate dalla presente intesa;
- b) verifica dell'andamento delle attività di cui all'articolo 2 e definizione di eventuali azioni correttive;
- c) sviluppo, sperimentazione e adozione di procedure tecniche e protocolli operativi, elaborazione di progetti;
- d) coordinamento e realizzazione di attività formative e di aggiornamento sulle materie oggetto della presente intesa, rivolte ai volontari appartenenti al CAI e alle altre organizzazioni di settore.

In funzione degli argomenti trattati, il Tavolo tecnico potrà essere aperto alla partecipazione di altri soggetti indicati dalle Parti.

Alle riunioni del Tavolo tecnico è sempre invitato un rappresentante della struttura della Regione Piemonte competente in materia di patrimonio escursionistico.

Le Parti si impegnano a coinvolgere la Consulta Provinciale per il Patrimonio escursionistico per acquisire indicazioni in merito alle attività programmate.

ART. 4 - Cooperazione tra le Parti nel rilevamento di percorsi e itinerari escursionistici

Le Parti cooperano per lo svolgimento di attività di rilevamento e ricognizione dei percorsi escursionistici a supporto sia della pianificazione della rete provinciale svolta dalla CMTo ai sensi del Reg. 9/R del 16/11/2012 art. 3, sia dell'attività di valutazione tecnica consultiva svolta dalla Consulta Provinciale per il Patrimonio escursionistico.

In tale ambito il Tavolo Tecnico svolge funzioni di coordinamento e definizione delle priorità.

Le attività di rilevamento dei percorsi si svolgono applicando le procedure tecniche stabilite dalla Regione Piemonte.

Le risultanze delle ricognizioni e valutazioni preliminari a carico di percorsi e itinerari sono messi a disposizione della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico e della competente struttura della CMTo ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri di competenza.

Il Tavolo tecnico potrà altresì prevedere la programmazione, progettazione e attuazione di interventi formativi e di aggiornamento per rilevatori.

ART. 5 - Indirizzi per la cooperazione tra le Parti per il monitoraggio della percorribilità e dello stato di conservazione della segnaletica di percorsi e itinerari

Le Parti cooperano per lo svolgimento di attività di monitoraggio della percorribilità e dello stato di conservazione della segnaletica di percorsi e itinerari, a supporto della pianificazione degli interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete di cui alla LR 12/2010 art. 12.

Il Tavolo tecnico di cui all'art. 4 elabora un programma ricorrente di ricognizione della rete escursionistica, da attuarsi con il concorso dei rilevatori del CAI e dell'associazionismo di settore, all'uopo formati, rivolto prioritariamente alla definizione dei fabbisogni di manutenzione straordinaria a carico degli itinerari escursionistici e secondariamente dei percorsi escursionistici principali.

Compete al Tavolo tecnico il coordinamento del programma di monitoraggio, l'acquisizione, elaborazione e restituzione dei dati, la definizione delle procedure standard di monitoraggio, in coerenza con quelle già adottate in sede regionale per il rilevamento dei percorsi.

Durante le attività di ricognizione e monitoraggio verranno utilizzate le apparecchiature di rilevamento GPS, le procedure e le modalità di compilazione delle relative schede definite dal Tavolo tecnico, condivise con la Regione Piemonte e descritte durante i corsi di formazione dei rilevatori.

ART. 6 - Condivisione di dati e informazioni

Le Parti si impegnano a condividere le informazioni relative alla rete escursionistica in loro possesso o specificamente elaborate qualora utili a facilitare il perseguimento degli obiettivi della presente intesa.

Le Parti si impegnano a rispettare, con riferimento ad eventuali informazioni riservate scambiate nell'ambito della collaborazione di cui al presente protocollo, gli obblighi di riservatezza.

Nell'ambito del Tavolo tecnico e nei limiti definiti dai rispettivi ordinamenti potranno essere eventualmente individuate le modalità di divulgazione di informazioni all'utenza escursionistica al fine di favorire una migliore e più sicura fruizione della rete escursionistica; rientra in questa fattispecie la produzione congiunta di strumenti di supporto alla fruizione escursionistica su carta o sul web.

ART. 7 - Finanziamento delle attività

L'adesione alla presente intesa non comporta la contestuale assunzione di impegni finanziari da parte degli Enti aderenti.

Le finalità dell'intesa saranno perseguite prioritariamente attraverso il coinvolgimento delle strutture organizzative delle Parti ed il lavoro congiunto per il reperimento di risorse regionali, nazionali e comunitarie connesse alla presentazione di progettualità comuni.

Compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio ed i vincoli vigenti per il loro utilizzo, la CMTo potrà concedere contributi alle Parti a copertura delle spese per la realizzazione di specifici progetti sulle materie oggetto del presente accordo, nel rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici approvate dalla CMTo.

ART. 8 - Soggetti responsabili della gestione dell'intesa

Ciascuna delle Parti nomina un responsabile della gestione della presente intesa, che entrerà a far parte del Tavolo tecnico.

ART. 9 - Adesione di nuovi soggetti all'intesa

Possono aderire alla presente intesa, previo assenso delle altre Parti già aderenti, gli Enti e le organizzazioni di settore che ne condividono gli obiettivi e intendono concorrere al loro raggiungimento cooperando attivamente con le Parti negli ambiti indicati al precedente art. 2.

L'adesione avviene attraverso lettera di intenti, indirizzata alla CMTo, nella quale sono indicati gli impegni che si intendono assumere per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'intesa.

La CMTo, sentito il Tavolo Tecnico, ratifica la proposta di adesione e sottoscrive, a nome delle altre Parti aderenti, la lettera di intenti.

ART. 10 - Durata e revisione dell'intesa

La presente intesa rimane valida fino al 31/12/2025. Prima di tale data le Parti potranno modificare consensualmente l'intesa, in particolare se ciò dovesse risultare opportuno per meglio conseguire gli obiettivi dell'intesa stessa.

Alla scadenza l'intesa potrà essere rinnovata per espressa volontà delle Parti.